

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 29 febbraio 2012, in Milano

tra

- Intesa Sanpaolo S.p.A.

e

- le OO.SS. DIRECREDITO – FD, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL CREDITO e UILCA

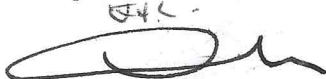
nella loro qualità di Fonti Istitutive del Fondo Pensione Complementare per il Personale del Banco di Napoli (di seguito "Fondo")

premesso che:

- a suo tempo il Consiglio di Amministrazione del "Fondo" ha apportato le modifiche necessarie allo statuto del Fondo allo scopo di adeguarlo alle disposizioni del D.Lgs. n. 252/2005;
- si è ora evidenziata l'opportunità di apportare ulteriori modifiche a cura delle Fonti Istitutive al fine di adeguare lo Statuto del "Fondo" alle successive indicazioni fornite dalla Commissione di Vigilanza nonché permettere una più flessibile ed efficace gestione del "Fondo";

si conviene che:

- le premesse formano parte integrante e sostanziale delle presenti intese;
- all'art. 1 è aggiunto un nuovo ultimo comma del seguente tenore:
"X. Le successive modificazioni statutarie, apportate dalla Fonti Istitutive, con accordo del 29 febbraio 2012 sono state approvate dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione il ***."**
- all'art. 2, comma I, il terzo ed ottavo alinea sono modificati come segue:
"- "Gruppo": **il Gruppo Intesa Sanpaolo;**"
... omissis...
- "d. lgs. 252/2005": il d. lgs. 5 dicembre 2005, **n. 252** e successive modificazioni ed integrazioni;"
- all'art. 5 è aggiunto un nuovo ultimo comma del seguente tenore:
"IV. È altresì facoltà del Consiglio di Amministrazione consentire l'iscrizione al "Fondo", secondo modalità da esso definite, dei soggetti fiscalmente a carico degli iscritti alla Sezione B, a fronte di espressa richiesta degli interessati di attivare una posizione previdenziale presso il "Fondo"."


UILCA

UILCA

DIRECREDITO

FABI


UGL


FIBA

SINFUB


FINAP


- all'art. 10, i comma II, III, IV e V sono modificati come segue:
 "II. I consiglieri non devono incorrere nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza indicate dall'art. 2382 c.c. e debbono vantare i requisiti di onorabilità e professionalità tempo per tempo previsti dalla legge. Il venir meno di detti requisiti determina la decadenza dall'incarico, **al pari della mancata partecipazione a tre adunanze consiliari consecutive, senza giustificato motivo.**"

- III. Il mandato di consigliere è gratuito, ha durata **triennale ed è rinnovabile per un massimo di tre mandati consecutivi**. Esso scade il giorno successivo a quello di approvazione del **terzo bilancio del triennio**: i consiglieri permangono comunque in carica sino al subentro dei successori.
- IV. Qualora durante il **triennio** venga a mancare, per qualsiasi causa, un consigliere:
 - se trattasi di Consigliere designato dal "Banco", quest'ultimo lo sostituisce;
 - se trattasi di Consigliere eletto dagli iscritti, subentra il supplente a lui abbinato in sede di elezione. Venendo a mancare anche due supplenti si procede ad una nuova elezione, per la copertura dei posti vacanti.
- V. Il Consigliere subentrato resta in carica sino alla scadenza del **triennio** in corso.

- all'art. 11 il comma V è modificato come segue:
 "V. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, salvo quanto diversamente indicato dai successivi artt. 19, comma II, 22, comma VI, 34, comma **VII**, 41, commi VI e VII. In caso di parità di suffragi prevale il voto del Presidente.

- all'art. 12 il comma II, lettera c) è modificato come segue:
"c) nomina il Segretario, ai sensi dell'art. 19;"

- all'art. 14, i comma II, III, IV sono modificati come segue ed è aggiunto un nuovo ultimo comma:
 "II. I Sindaci durano in carica **tre anni** e il loro mandato è rinnovabile **per un massimo di tre mandati consecutivi**. Il **triennio** ha la stessa durata di quella del Consiglio di Amministrazione. Il Sindaco supplente che subentra all'effettivo venuto a mancare dura in carica per la restante parte del mandato.
- III. I Sindaci effettivi e supplenti devono vantare i requisiti di onorabilità e professionalità tempo per tempo richiesti dalla legge **e devono essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili**.
- IV. Nel corso della prima adunanza collegiale del **triennio** i Sindaci procedono all'elezione del Presidente del Collegio, scegliendolo tra i membri elettivi.
- V. Decadono dall'incarico i sindaci che non partecipano, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive del Collegio o del Consiglio di Amministrazione."**

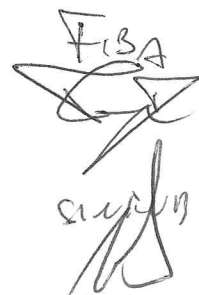
- all'art. 16 sono aggiunti due nuovi ultimi comma del seguente tenore:
"IV. La revisione legale dei conti è svolta da una società di revisione legale in possesso dei requisiti di legge, iscritta nell'apposito registro, con incarico conferito, su proposta motivata del Collegio dei Sindaci, dal Consiglio di Amministrazione e da quest'ultimo revocabile, per giusta causa, sentito il parere del Collegio dei Sindaci medesimo.
V. La responsabilità del revisore legale dei conti è regolata tempo per tempo dalle disposizioni di legge in materia."


 Ulla


DIRCREDITO


FABI

 UEL


FISA




Art. 18 – Amministratori, Sindaci e Segretario: tutela

“I. Fatta salva la responsabilità del singolo per fatto illecito, la funzione di membro del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci **nonché di Segretario** è sorretta da forme di copertura assicurativa stabilite dal Consiglio di Amministrazione.”

- all'art. 19 sono aggiunti come iniziali tre nuovi comma del seguente tenore, con rinumerazione degli attuali comma I, II e III in IV, V e VI, modifica del nuovo IV comma, e contestuale abrogazione dell'art. 19 bis:

"I. Il Segretario è il Responsabile del Fondo ed opera in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del codice civile.

II. Spetta in particolare al Segretario:

- verificare che la gestione del "Fondo" sia svolta nell'esclusivo interesse degli iscritti, nel rispetto della normativa e delle disposizioni dello Statuto;
- monitorare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria;
- inviare alla "Covip", sulla base delle disposizioni da essa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del "Fondo" e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa di settore;
- vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli iscritti.

III. Il Segretario, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del "Fondo", ha l'obbligo di segnalare alla "Covip" i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

IV. Il Segretario è altresì responsabile della conduzione amministrativa del "Fondo" e assolve istituzionalmente alla funzione di segretario del Consiglio di Amministrazione, alle cui adunanze partecipa con piena facoltà di parola.

V. Il Segretario, designato dal "Banco" tra i dipendenti in servizio, è nominato dal Consiglio di Amministrazione con almeno sette voti favorevoli.

VI. Il Segretario deve vantare i requisiti di onorabilità e di professionalità tempo per tempo richiesti dalla legge: egli decade dall'incarico ove vengano meno detti requisiti, ovvero qualora interrompa per qualsiasi causa il rapporto di lavoro con il "Banco"."

- all'art. 33 il comma IV è modificato come segue:

"IV. La misura della contribuzione prevista dal comma III è determinata all'atto dell'iscrizione al "Fondo" ovvero è comunicata al "Fondo" stesso, al pari di eventuali variazioni di aliquota, **con le modalità e nei tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.**"

- all'art. 36 il comma I è modificato come segue:

“I. In caso di cessazione dall’iscrizione al “Fondo” senza aver maturato i requisiti per percepirne le prestazioni, trova applicazione l’art. **14**, comma 2, del “**d. lgs. 252/2005**”: in particolare, l’iscritto che perda i requisiti di partecipazione al “Fondo” anteriormente al pensionamento può:
... omissis ...

d) riscattare l'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'art. 14, comma 5, del "d. lgs. 252/2005".

UCLA
April

DIRECTORITO

FABI
Pullover

H3A
SINGH

AFIAC
Jodell

- l'art. 38 è ridenominato come segue con inserimento di due nuovi ultimi comma del seguente tenore:

Art. 38 - Personale, locali, supporti amministrativi e rapporti di conto corrente

"V. Il rapporto contrattuale con il gestore amministrativo può intercorrere, per ragioni di snellezza operativa, anche direttamente con il "Fondo", fermo restando che i relativi oneri sono successivamente ristorati dal "Banco".

VI. I rapporti bancari intrattenuti con banche del Gruppo sono regolati a condizione di favore, almeno pari a quelle tempo per tempo applicate al personale del 'Banco'."

- all'art. 39 il comma I è modificato come segue:
"I. Le prestazioni del "Fondo", al pari degli apporti contributivi ad esso versati e delle quote di "TFR" conferitevi, essendo destinati a scopi di carattere previdenziale, **possono essere vincolate, alienate o cedute nei soli casi previsti dalla legge e nella misura ivi stabilita.**"
- all'art. 47 i comma III, IV, VI, VII e IX sono modificati come segue, con inserimento di due nuovi comma numerati rispettivamente IV bis e VI bis:
"III. La somma una tantum da attribuire agli aventi titolo ai sensi del comma I, lett. a) corrisponde al valore della riserva matematica riferita a ciascun interessato, **calcolata in apposito bilancio tecnico della Sezione A dell'anno che precede**, dedotta la misura fissa del 6%.
IV. Il Consiglio di Amministrazione ripropone, nei due anni successivi a quello in cui è data attuazione all'offerta contemplata dal comma 1, lett. a), ai beneficiari che non vi abbiano aderito, l'esercizio della facoltà prevista dalla medesima lett. a), secondo i termini fissati dal comma II e con applicazione del comma III, variando la misura fissa di riduzione della riserva matematica individuale, attuarialmente rideterminata, nella misura fissa dell'8% il primo anno e del 10% il secondo anno. Qualora sopraggiunga la morte del beneficiario, l'offerta contemplata dal comma I, lett. a), è riproposta agli aventi causa titolari di trattamento di reversibilità, con riferimento alla riserva matematica di loro pertinenza, attuarialmente ricalcolata, **in apposito bilancio tecnico della Sezione A al 31 dicembre dell'anno che precede**, dedotta la misura fissa del 6% all'atto dell'offerta medesima e, ove essa non sia accolta, dell'8% e del 10%, nel primo e nel secondo anno successivi.
IV bis. Una volta esaurite le tre offerte di cui ai commi III e IV, è facoltà del Consiglio di Amministrazione riproporre ai beneficiari non aderenti, ovvero agli aventi causa di trattamenti di reversibilità non aderenti, l'offerta di cui al comma I, lett. a), corrispondente al valore della riserva matematica riferita a ciascun interessato, attuarialmente ricalcolata, in apposito bilancio tecnico della Sezione A al 31 dicembre dell'anno che precede, dedotta la misura fissa di almeno il 10%.

... omissis ...

VI. Gli iscritti hanno facoltà di richiedere la trasformazione prevista dal comma I, lett. b), entro il 30 giugno di ciascun anno, ma, ove non esercitino la facoltà stessa entro il termine di 150 giorni dalla proposta contemplata dal comma I medesimo, la somma a loro disposizione è costituita dalla riserva matematica individuale indicata dal comma V - salvo quanto disposto dal seguente comma VII - decurtata del 6%, sino al 31 dicembre 2005, dell'8% per l'anno 2006 e del 10 % dal 1° gennaio 2007 **senza cumulo delle penalità** e senza alcuna garanzia di importo minimo.

VI bis. È facoltà del Consiglio di Amministrazione riproporre, agli iscritti che hanno ancora una posizione presso la Sezione A del Fondo, di trasformare la prestazione definita di cui sono potenzialmente titolari in una somma da trasferire nella posizione di loro pertinenza nella Sezione B, risolvendo ogni rapporto con la Sezione A, calcolata ai sensi del comma VII e dedotta la misura fissa di almeno il 10%.

DIRCREDITO

FABI

FIBA

DELINCO

VII. Il "Fondo" determina nel tempo il valore della riserva matematica da assumere per la trasformazione contemplata dal comma I, lett. b), in relazione alle risultanze del bilancio tecnico della **Sezione A** al 31 dicembre dell'anno che precede.

... omissis ...

IX. Qualora intervengano ipotesi di accorpamento contemplate dall'art. 27, comma II, trova applicazione la generale disciplina contenuta nei commi che precedono, per quanto compatibile. In particolare, la somma una tantum da attribuire agli aventi titolo ai sensi del primo comma lettera a) corrisponde al valore della riserva matematica riferita a ciascun interessato, calcolata in apposito bilancio tecnico della Sezione A al 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuto l'accorpamento ovvero degli anni successivi."

- È inserito un nuovo art. 51 del seguente tenore:

"Art. 51 – Entrata in vigore delle modifiche concernenti la governance"

I. Le norme contenute negli articoli 10, comma III, IV, V, 13, comma I, 14, comma II, III, trovano applicazione nei confronti degli amministratori e dei sindaci eletti o designati a far tempo dal mandato successivo al quadriennio 2008-2011, con la precisazione che coloro il cui terzo mandato sia in corso in detto quadriennio possono svolgere un ulteriore mandato.

II. Al fine di non determinare pregiudizio al "Fondo" e garantire continuità nella gestione, le norme contenute nell'articolo 19, commi I, II, III entrano in vigore entro il 31 dicembre 2013, fatta salva la facoltà del consiglio di amministrazione di anticiparne l'applicazione. Fino ad allora resta in vigore quanto stabilito nell'abrogato art. 19 bis dello Statuto che si trascrive:

"Art. 19 bis – Responsabile del "Fondo"

I. Per lo svolgimento del ruolo di Responsabile del "Fondo" è richiesto il possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità nonché l'assenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità secondo le previsioni della normativa di legge tempo per tempo vigente. Il venir meno di detti requisiti determina la decadenza dall'incarico.

II. Il Responsabile opera in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del codice civile.

III. Spetta in particolare al Responsabile:

- verificare che la gestione del "Fondo" sia svolta nell'esclusivo interesse degli iscritti, nel rispetto della normativa e delle disposizioni dello Statuto;
- monitorare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria;
- inviare alla "Covip", sulla base delle disposizioni da essa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del "Fondo" e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa di settore;
- vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli iscritti.

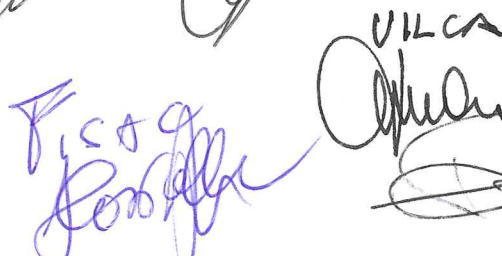
IV. Il Responsabile, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del "Fondo", ha l'obbligo di segnalare alla "Covip" i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio".

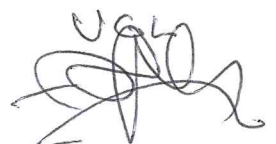

FIBA

DIRCREDITO


FABI

SINFUB



VILCA


UGO